



## *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTA la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ed in particolare l'articolo 3, comma 7 che prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione;

VISTO l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede la definizione di criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (nel seguito decreto interministeriale 28 dicembre 2007) recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute", in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 266/2005;

VISTI gli articoli 9 e 9bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riguardanti l'estensione dei benefici previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita nonché l'incremento della soglia di accesso per i clienti economicamente disagiati in modo che i benefici siano riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 e in particolare l'articolo 11 comma 3 in cui è previsto che su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito: Autorità) il Ministro dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente all'adeguamento tariffario previsto e al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con il quale è stata introdotta la disciplina in materia di definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 con il quale è adottato il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTA la deliberazione dell'Autorità, Arg/elt 117/08 del 6 agosto 2008 con la quale, nell'ambito della definizione delle modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, è stata istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, una nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute;

VISTA la deliberazione dell'Autorità 402/2013/R/Com del 26 settembre 2013 con la quale è stato approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas naturale;

VISTA la deliberazione dell'Autorità 273/2014/I/com del 12 giugno 2014, recante "Segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla disciplina dei bonus elettrico e gas con la quale l'Autorità propone al Governo specifiche misure di revisione della disciplina del bonus elettrico e gas finalizzate al miglioramento dell'efficacia dell'intervento a favore dei clienti in condizioni di disagio economico;

VISTA la deliberazione dell'Autorità 287/2015/I/com del 18 giugno 2015, riguardante una Segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri competenti con la quale l'Autorità avanza ulteriori proposte per l'aggiornamento della disciplina dei bonus elettrico e gas, ad integrazione di quanto già contenuto nella precedente Segnalazione del 2014, in vista della riforma tariffaria per i clienti domestici per l'energia elettrica prevista dal D.lgs 102/2014;

VISTA la deliberazione dell'Autorità 582/2015/R/eel del 2 dicembre 2015, recante riforma della tariffa di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica e contestuale aggiornamento delle compensazioni di spesa per i clienti domestici in condizioni di disagio economico;

CONSIDERATO che l'adeguamento tariffario previsto dalla delibera dell'Autorità 582/2015/R/eel del 2 dicembre 2015, con il superamento dell'attuale struttura progressiva delle tariffe, comporta un incremento di spesa a carico delle utenze domestiche con ridotti volumi di consumo e un risparmio di spesa per i clienti domestici con consumi più elevati;

RITENUTO necessario rivedere, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014, l'entità del bonus elettrico previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 per i clienti domestici in condizioni di disagio economico, al fine di tener conto degli effetti di maggior spesa prodotti dalla nuova struttura tariffaria introdotta con la delibera dell'Autorità 582/2015/R/eeL del 2 dicembre 2015, garantendo nel contempo la sostenibilità della misura in linea con le esigenze di riduzione dei costi energetici per le famiglie e per le imprese;

RITENUTO opportuno introdurre modifiche alla disciplina del bonus elettrico anche con riguardo alla soglia ISEE di accesso, volte ad accrescere l'efficacia del bonus e a semplificare le procedure di accesso;

## DECRETA

### Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati, di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, è rideterminato dall'Autorità in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio, al lordo delle imposte, dell'ordine del 30%.
2. La richiesta di accesso alla compensazione è riferita ad una sola fornitura di energia elettrica ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica con le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
3. Con decorrenza 1° gennaio 2017 il valore ISEE di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 è aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro. Successivamente, con cadenza triennale l'Autorità aggiorna il valore ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.
4. L'Autorità, con cadenza annuale, effettua il monitoraggio della misura di cui al presente decreto e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico, al fine dell'adozione di eventuali disposizioni modificative e integrative.
5. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007 per quanto non disciplinato dal presente decreto.
6. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

29 dicembre 2016

Il Ministro dello sviluppo economico  
Carlo Calenda